



ORDINANZA

Ordinanze Contingibili o Urgenti

N. 21 DEL 26/10/2021

OGGETTO: Divieto di somministrazione alimenti ai piccioni ed altri volatili ed indicazioni di misure idonee al contenimento degli stessi in ambito urbano

IL SINDACO

Premesso che:

le attività di controllo espletate dai competenti uffici comunali, nonché le segnalazioni dei cittadini, hanno evidenziato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario a causa della presenza di piccioni e altri volatili in ambito urbano; l'eccessivo numero di piccioni presente determina, infatti, in diverse zone del territorio ed in particolar modo nei centri urbani, disagi connessi sia all'accumulo del guano prodotto, sia all'aumento del rischio potenziale di contrarre zoonosi veicolate da volatili;

Rilevato che tale eccessiva presenza, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni e agli altri volatili per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;

RAVVISATA la necessità di attivare misure cautelari finalizzate al contenimento della popolazione di piccioni in ambito urbano, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive, nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Vista la Legge 23/12/1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Considerato che si è reso necessario provvedere ad una intensificazione delle operazioni di pulizia nelle aree e nei siti più frequentati e imbrattati dai volatili, in particolare, in corrispondenza dei centri abitati;

Evidenziata quindi la necessità di attivare misure cautelari finalizzate al contenimento della popolazione di piccioni in ambito urbano;

Vista la Legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Vista la Deliberazione della G.R.T. n° 390 del 18.05.2009 “Misure urgenti per il contenimento degli ungulati e del piccione di città” con cui si impegnano le Province a adottare adeguati piani del controllo del piccione di città ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 3/1994;

DATO ATTO che ai sensi dell’ 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b),c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull’Albo online, anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

Visto il D. Lgs. N. 267/2000, art. 50 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti settoriali in tema di igiene pubblica a carattere locale nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare inconvenienti igienico sanitari di interferenza con la vita urbana;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

a chiunque, nei centri urbani del territorio comunale, il divieto di fornire alimenti ai piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari;
ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni e/o altri volatili, di mantenere perfettamente pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;

INVITA

i proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, a provvedere a propria cura e spese;

1. a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni e gli altri volatili, vista l’attitudine degli stessi a occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
2. a installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento.

AVVERTE

Che saranno eseguiti controlli da parte del Servizio Polizia Municipale, nonché degli altri ufficiali e agenti della Forza Pubblica, per la verifica del rispetto della presente Ordinanza;

Che il presente provvedimento ha efficacia immediatamente dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati;

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da 25,00.= euro ad un massimo di 500,00.= euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81).

DISPONE

che la presente ordinanza, sia:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalvetti.li.it) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente;
- Trasmessa in copia al:
 - Comando della Polizia Municipale di Collesalvetti ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione;
 - all'Azienda Usl Nord Ovest Toscana – Dipartimento della prevenzione
 - Comando Carabinieri di Collesalvetti e Stagno;
 - Alla Polizia Provinciale di Livorno

L'Uff. Stampa del Comune di Collesalvetti è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

RENDE NOTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalvetti P.I. Sandro Lischi (0586/980240-270- 258 e mail: ambiente@comune.collesalvetti.li.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Il Sindaco

Adelio Antolini

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa